

CIRCOLARE

1

GENNAIO 2021

Prossime scadenze

- ◆ Il modello Iva da presentare entro il 30 aprile .
 - ◆ La nuova CU 2021, Certificazione Unica da trasmettere entro il 16 marzo.
 - ◆ Il modello 770/2021 da trasmettere entro il 31 ottobre
- .Comunicazione SISTEMA SANITARIO NAZIONALE prestazioni sanitarie rinviata al giorno 8 febbraio

REGISTRATORE TELEMATICO: GLI OBBLIGHI DEL 2021

Dallo scorso **1.1.2021** anche i soggetti con volume d'affari non superiore a 400.000 € devono dotarsi di **Registratore Telematico (RT)** per trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.

Entro il 31.03.2021 è previsto inoltre l'adeguamento al **nuovo tracciato** dei dati dei corrispettivi giornalieri "Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0". Facciamo brevemente il quadro della situazione.

REGISTRATORE TELEMATICO: GLI OBBLIGHI DEL 2021	
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI	<p>Come noto dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.</p> <p>Più precisamente tale obbligo è decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° luglio 2019 per soggetti con volume d'affari (2018) superiore a 400.000 €; ◆ dal 1° gennaio 2021 per i soggetti con volume d'affari (2018) non superiore a 400.000 €. <p>Durante il "periodo transitorio" dal 1.1.2020 al 31.12.2020 era stata prevista la non applicazione delle sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avveniva entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Era, dunque, prevista la possibilità di continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali per registrare i corrispettivi¹ e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento 4 luglio 2019.</p> <p>In base al citato Provvedimento la trasmissione telematica dei corrispettivi, nel periodo transitorio, poteva essere effettuata utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ uno dei servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" (servizio di upload e servizio web di digitazione dei dati);

¹ ai sensi dell'articolo 24, D.P.R. n. 633/1972 (Registro dei corrispettivi)

- ◆ il servizio “web service” fruibile tramite protocollo HTTP o SFTP.

Dal 1° gennaio 2021 anche i soggetti con volume d'affari inferiore o uguale a 400.000€ risultano, quindi, obbligati al memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Tali soggetti devono documentare² le cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale salvo che **non sia emessa la fattura** (o la fattura semplificata).

Al pari di quanto avveniva per lo scontrino/ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall'imposta di bollo (anche laddove superi l'importo di €. 77,47 senza che sia applicata l'Iva).

CONTENUTO ESSENZIALE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE
data e ora di emissione
numero progressivo
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente
numero di partita IVA dell'emittente
ubicazione dell'esercizio
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; (per i medicinali la descrizione può essere sostituita dal numero di autorizzazione alla messa in commercio AIC);
ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato

**CERTIFICAZIONE
DELLE
OPERAZIONI DAL
1/1/2021**

Secondo l'Agenzia delle Entrate la descrizione del bene ceduto/servizio reso può essere sintetica ma deve essere sufficiente a identificare il **servizio o il bene**. **A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione “primo, secondo, dolce” ovvero “pasto completo”.**

Il documento commerciale per essere valido ai fini fiscali deve contenere anche il C.F. o il numero di partita IVA dell'acquirente. L'emissione è

² art. 1 DM 7/12/2016, attuativo dell'art. 2 D.lgs. 127/2015

	<p>obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.</p> <p>L'emissione del documento commerciale deve essere correlata "all'esecuzione dell'operazione, da non intendersi, tuttavia, come effettuazione della stessa ai fini IVA" (cioè il momento in cui l'Iva risulta a debito).</p>
<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DAL 1° GENNAIO 2021</p>	<p>Dal 1° gennaio 2021 i suddetti soggetti sono, quindi, obbligati a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>In alternativa, tali soggetti possono utilizzare la procedura web "documento commerciale online" presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Da tale data risulta terminato il c.d. "periodo transitorio" di conseguenza i soggetti devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p>
<p>SANZIONI</p>	<p>La mancata memorizzazione o trasmissione, o l'invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l'applicazione delle sanzioni pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro; ◆ chiusura temporanea dell'esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio³. <p>Le sanzioni sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, ◆ fino al 31 dicembre 2020 per gli altri; <p>se l'operatore, avendo liquidato correttamente l'imposta, ha inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi e</p>

³ articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 127/2015

dunque la mancanza di uno solo di essi comporta l'applicazione della sanzione.

Quindi, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile come lo è pure colui che dopo una memorizzazione infedele ha inviato regolarmente i dati.

Per omissione si intende anche il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, i quali devono ritenersi essenziali.

Altra novità che decorre dal 2021 è l'utilizzo esclusivo del **nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri**.

Inizialmente il Provvedimento 20 dicembre 2019, con l'aggiunta del paragrafo 4.2 al Provvedimento 28 ottobre 2016, aveva stabilito che dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall'Allegato denominato "Tipi dati per i corrispettivi – **versione 6.0 – novembre 2017**" o in alternativa, secondo le specifiche previste dall'Allegato denominato "Tipi dati per i corrispettivi" – **versione 7.0 – marzo 2020**".

Successivamente il Provvedimento 30 giugno 2020, modificando il paragrafo 4.2, aveva previsto che fino al 31 dicembre 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi in base alle specifiche sopra elencate mentre dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo Allegato "Tipi Dati Corrispettivi" (versione 7.0 – giugno 2020).

Ciò comportava la necessità di procedere con l'aggiornamento dei RT affinché tramite gli stessi la memorizzazione e l'invio telematico dei dati avvenisse:

- ◆ nel rispetto delle **nuove disposizioni**
- ◆ in base a quanto disposto dalla **ver. 7.0 del tracciato telematico**.

In particolare, si rammenta che le modifiche apportate consentono una più corretta e completa elaborazione dei dati e risolvono alcune delle criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza differenziazione tra

**NUOVO
TRACCIATO
RINVIATO AL 1°
APRILE 2021**

quanto incassato e non incassato)

Ora l'Agenzia delle Entrate a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e "recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria" ha modificato ulteriormente il paragrafo 4.2, così **con il Provvedimento 23 dicembre 2020 ha previsto la proroga dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 della data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato - versione 7.0 - e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.**

Fino al 31 marzo 2021 sarà quindi possibile trasmettere i dati utilizzando la precedente versione 6.0.

Contestualmente è stato adeguato al 31.3.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

OBBLIGO NUOVO TRACCIATO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI	
Proroga	Dal 1.1.2021
	Al 01.04.2021

INVIO DEI DATI AL STS TRAMITE REGISTRATORE TELEMATICO

Fra i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ve ne sono alcuni che sono interessati dall'adempimento della memorizzazione elettronica e **trasmissione telematica** dei dati dei **corrispettivi**.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle farmacie, alle parafarmacie o ai negozi di ottica.

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio⁴, dal **1° gennaio 2021** (e non più dal 1° luglio 2020), i suddetti soggetti dovevano adempiere all'obbligo di invio telematico esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria attraverso il Registratore Telematico.

Il Decreto Rilancio aveva quindi prorogato:

- ◆ al 1° gennaio 2021
- ◆ il termine di adeguamento degli RT per la trasmissione telematica dei dati dei

⁴ comma 2, art. 140, D.L. 34/2020 modifica il comma 6-quater, articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015

corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Ora il c.d. "Decreto Milleproroghe"⁵, intervenendo ancora sul tema ha:

- ◆ **prorogato al 1° gennaio 2022**
- ◆ il termine entro il quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria devono dotarsi di Registratori Telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

SOGGETTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA	
Possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS	Devono adempiere all'obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS
fino al 31.12.2021	dal 1/1/2022
Facoltà di utilizzo del Registratore Telematico	Obbligo di utilizzo del Registratore Telematico

Gli esercenti che già utilizzano i Registratori telematici per la trasmissione al sistema TS devono procedere alla **configurazione** del proprio dispositivo affinché i dati vengano trasmessi, in via esclusiva, al suddetto Sistema Tessera Sanitaria.

Essi possono classificare i registratori telematici

- ◆ accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi",
- ◆ scegliendo, nella sezione "Gestore ed Esercente", la funzione "Classificazione dispositivi"
- ◆ effettuando l'upload di un file (formato csv) contenente il numero di matricola e la classificazione scelta per i singoli dispositivi (codice "E", se il flusso di dati è verso l'Agenzia delle Entrate e codice "S" se il flusso è verso il Sistema TS).

⁵ all'art. 3, comma 5, D.L. n. 183/2020

CORONAVIRUS - DPCM DEL 14.01.2021

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato **un nuovo decreto**, sostitutivo del precedente Dpcm del 3.12.2020, **con cui entrano in vigore nuove misure restrittive, sempre differenziate in base alle Regioni**. Le nuove misure sono in vigore **dal 16.01.2021 fino al 5.3.2021**.

<p>OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</p> <p>Art. 1 comma 1</p>	<p>È obbligatorio, sull'intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;</i> ◆ <i>e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.</i> <p>Sono esclusi da tali obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;</i> ◆ <i>i bambini di età inferiore ai sei anni;</i> ◆ <i>i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.</i> <p>È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p>
<p>OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO</p> <p>Art. 1 comma 2</p>	<p>È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro⁶.</p>
<p>COPRIFUOCO</p> <p>Art. 1 comma 3</p>	<p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della</p>

⁶ Fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

COPRIFUOCO

Dalle 22 alle 5 del giorno successivo

In ambito regionale⁷ lo **spostamento verso una sola abitazione privata** abitata è consentito, **una volta al giorno**, in un arco temporale compreso **fra le ore 5,00 e le ore 22,00**, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. **È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.**

**DIVIETI DI
SPOSTAMENTI TRA
DIVERSE REGIONI
DAL 16.1 AL 15.2**

Art. 1 comma 4

Tra le **Faq** pubblicate sul sito del governo è stato specificato, in data 20 gennaio, che le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, **è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma** (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, oppure la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

⁷ Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

	<p>Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione.</p> <p>La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.</p>
<p>CARTELLO CON N. MAX PERSONE AMMESSE NEL LOCALE</p> <p>Art. 1 comma 6</p>	<p>È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>
<p>PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO</p> <p>Art. 1 co. 10 Let. b,c</p>	<p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. Mentre restano consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm</i> ◆ <i>l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm.</i>
<p>CONSENTITI GLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI INTERESSE NAZIONALE</p>	<p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),</i>

<p>Art. 1 co. 10 lett. e, g</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Comitato italiano paralimpico (CIP);</i> <p>riguardanti gli sport individuali e di squadra⁸, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.</p> <p>Fatto salvo quanto prima indicato in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto⁹, così come l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p>
<p>ATTIVITÀ DI PALESTRE PISCINE CENTRI TERMALI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. f</p>	<p>Sono sospese le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>palestre;piscine;centri natatori;centri benessere;centri termali;</i> <p>fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</i> ◆ <i>le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</i>
<p>SALE GIOCO</p>	<p>Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò</p>

⁸ Organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

⁹ Come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Art. 1 co. 10 lett. l	anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
CINEMA E TEATRO Art. 1 co. 10 Lett. m	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>teatrali;</i> ◆ <i>da concerto;</i> ◆ <i>cinematografiche;</i> ◆ <i>e in altri spazi anche all'aperto.</i>
SALE DA BALLO, FESTE PRIVATE E CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE, SAGRE E FIERE Art. 1 co. 10 lett. n	<p>Sono sospese le attività che abbiano luogo in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>sale da ballo;</i> ◆ <i>discoteche;</i> ◆ <i>e locali assimilati,</i> <p>all'aperto o al chiuso.</p> <p>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.</p> <p>Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p> <p>Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.</p>
CONVEGNI E RIUNIONI Art. 1 co. 10 lett. o	<p>Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.</p> <p>Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p>Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza</p>
ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE RELIGIOSE	<p>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di</p>

<p>Art. 1 co. 10 lett. p, q</p>	<p>rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del Dpcm.</p>
<p>RIAPERTURA MOSTRE E MUSEI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. r</p>	<p>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura¹⁰, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico,</i> ◆ <i>nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno),</i> <p>garantiscono modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.</p>
<p>VIAGGI DI ISTRUZIONE</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. t</p>	<p>Sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>i viaggi d'istruzione,</i> ◆ <i>le iniziative di scambio o gemellaggio,</i> ◆ <i>le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;</i> <p>fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI CONCORSI</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. z</p>	<p>È sospeso lo svolgimento delle prove:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>preselettive;</i> ◆ <i>e scritte;</i> <p>delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui:</p>

¹⁰ Di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;</i> ◆ <i>nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.</i> <p>Dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova¹¹. Resta ferma in ogni caso la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.</p>
<p>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. ff</p>	<p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;</i> ◆ <i>gli ingressi avvengano in modo dilazionato;</i> ◆ <i>venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</i> <p>Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.</p> <p>Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del Dpcm.</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>farmacie,</i> ◆ <i>parafarmacie,</i> ◆ <i>presidi sanitari,</i> ◆ <i>e punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,</i>

¹¹ Previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

	tabacchi ed edicole.
<p>ATTIVITÀ SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. gg, hh</p>	<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.</p> <p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.</p> <p>Resta consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;</i> ◆ <i>la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande), l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00</i> ◆ <i>le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</i> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<p>ATTIVITÀ INERENTI ALLA PERSONA</p> <p>Art. 1 co. 10 lett. ii</p>	<p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p> <p>Detti protocolli o linee guida sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza</p>

	con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.
GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI ASSICURATIVI, DEL SETTORE AGRICOLO Art. 1 co. 10 lett. ll	Restano garantiti , nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi : <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>bancari,</i> ◆ <i>finanziari,</i> ◆ <i>assicurativi;</i> ◆ <i>nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</i>
ATTIVITÀ PROFESSIONALI Art. 1 co. 10 lett. nn	Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che: <ul style="list-style-type: none"> ◆ esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ◆ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ◆ siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; ◆ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
IMPIANTI SCIISTICI Art. 1 co. 10 lett. oo	Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ◆ Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ◆ e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. Dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,

	assembramenti
ATTIVITÀ STRUTTURE RICETTIVE Art. 1 co. 10 lett. pp	<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.</p> <p>I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; ◆ le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; ◆ le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; ◆ l'accesso dei fornitori esterni; ◆ le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; ◆ lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; ◆ le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
MISURE CONTENITIVE ZONA TIPO 1 (ZONA BIANCA) Art. 1 co. 11	<p>Con ordinanza del Ministro della salute¹², sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso (c.d. zona bianca), ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. All'interno di queste zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate</i> ◆ <i>si applicano le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.</i>
MISURE CONTENITIVE	Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate le

¹² Adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<p>ZONA ARANCIONE</p> <p>Art. 2</p>	<p>Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato;</i> ◆ <i>ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto¹³.</i> <p>A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:</p> <table border="1" data-bbox="411 837 1423 1760"> <tr> <td data-bbox="411 837 513 1305" style="text-align: center;">a</td> <td data-bbox="513 837 1423 1305"> <p>è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1305 513 1760" style="text-align: center;">b</td> <td data-bbox="513 1305 1423 1760"> <p>È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre</p> </td> </tr> </table>	a	<p>è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p>	b	<p>È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre</p>
a	<p>è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p>				
b	<p>È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre</p>				

¹³ Secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

		<p>ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> <p>Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.</p>
	c	<p>sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
	d	<p>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica</p>
<p>Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di</p>		

	<p>quelle di cui all'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.</p>
<p>MISURE CONTENTIVE ZONA ROSSA</p> <p>Art. 3</p>	<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.</p> <p>A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p> <p>a Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> <p>Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia</p> </div>

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff). **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.**

Allegato 23 – Commercio al dettaglio:

b

	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano

		e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
		Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
		Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
		Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
		Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
		Commercio al dettaglio di biancheria personale
		Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
		Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
		Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
		Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e

		fertilizzanti
		Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
		Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
		Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
		Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
		Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
		Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
		Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
	c	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.</p>

		<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
	d	<p>Tutte le attività previste all'articolo 1 comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p>
	e	<p>È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.</p>
	f	<p>Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e del 1° anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p>
	g	<p>È sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.</p> <p>I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o</p>

		curricolari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza ¹⁴ .										
	h	<p>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell'allegato 24.</p> <p>Allegato 24, Servizi alla persona:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Attività delle lavanderie industriali;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altre lavanderie, tintorie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servizi di pompe funebri e attività connesse;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere</td> </tr> </table>		Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;		Attività delle lavanderie industriali;		Altre lavanderie, tintorie		Servizi di pompe funebri e attività connesse;		Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;											
	Attività delle lavanderie industriali;											
	Altre lavanderie, tintorie											
	Servizi di pompe funebri e attività connesse;											
	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere											
	i	I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.										
	l	Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti ¹⁵ per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE , con conseguente proroga dei termini di validità delle patenti, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1										
	m	sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle										

¹⁴ Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

¹⁵ Art. 121 del D.lgs. 285/1992.

	<p>biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica</p> <p>Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.</p>
<p>LAVORO AGILE</p> <p>Art. 5 comma 6</p>	<p>È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente Dpcm.</p>

GLI INTERESSI LEGALI DIMINUISCONO ULTERIORMENTE DAL 1° GENNAIO 2021

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, **il tasso di interesse legale è stato abbassato allo 0,01%**, ed è entrato in vigore il **1° gennaio 2021**.

Fino al 31.12.2020 resta valida la misura dello 0,05%.

GLI INTERESSI LEGALI DIMINUISCONO DAL 1° GENNAIO 2021

<p>II NUOVO TASSO D'INTERESSE LEGALE</p>	<p>La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno. Il tasso d'interesse legale, infatti, è calcolato sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; ◆ del tasso di inflazione registrato nell'anno; <p>se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche.</p> <p>Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga</p>
---	---

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva sulle modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:

NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	Dal 01.01.2014	1%
DM 11.12.2014	Dal 01.01.2015	0,5%
DM 11.12.2015	Dal 01.01.2016	0,2%
DM 07.12.2016	Dal 01.01.2017	0,1%
DM 13.12.2017	Dal 01.01.2018	0,3%
DM 12.12.2018	DAL 01.01.2019	0,8%
D.M. 14.12.2019	Dal 01.01.2020	0,05%
D.M 11.12.2020	Dal 01.01.2021	0,01%

RIFLESSI PER IL RAVVEDIMENTO

La riduzione del tasso d'interesse legale ha **rilevanza** anche **fiscale**, in particolare per quanto riguarda la procedura del **ravvedimento operoso**¹⁶, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di

¹⁶ Di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

OPEROSO

versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

L'istituto consente di versare **contestualmente**:

- ◆ il **tributo o l'eventuale differenza** (se dovuti);
- ◆ la **sanzione ridotta**;
- ◆ gli **interessi moratori calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.

Ciò comporta che i contribuenti che intendano **ravvedersi nel 2021 per violazioni intervenute entro il 31.12.2020**, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- ◆ gli **interessi calcolati al tasso legale dello 0,05%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento **fino al 31.12.2020**;
- ◆ gli **interessi calcolati al tasso legale dello 0,01%** per il periodo che va **dal 01.01.2020 alla data di regolarizzazione della violazione**.

Resta fermo che, **per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2021 in poi**, si applicheranno esclusivamente gli **interessi legali nella nuova misura dello 0,01%**.

Esempio

Il sig. Bianchi non ha versato l'acconto Iva con scadenza 27.12.2020 per l'importo di 30.000 euro, si supponga che effettui il pagamento il 28.02.2021.

Oltre all'importo il sig. Bianchi dovrà pagare:

- la sanzione pari a 501 euro ($30.000 \times 1,67\%$)
- gli interessi pari a 0,16 ($30.000 \times 0,05\% \times 4/365$);
- gli interessi pari a 0,48 ($30.000 \times 0,01\% \times 59/365$)

Per un totale di interessi di 0,64 euro

Giuseppe Iannibelli